

Se moglie e marito hanno due pensioni spetta la reversibilità al coniuge superstite pensionato?

Se la moglie percepisce una pensione più alta del marito, non c'è motivo di pensare che alla sua morte la reversibilità venga persa soltanto perché il superstite possiede già un proprio assegno pensionistico. Il diritto può esserci comunque: ciò che bisognerà verificare è quanto della reversibilità verrà effettivamente corrisposto dopo aver considerato i redditi del marito. È proprio questa distinzione tra diritto alla prestazione e importo effettivamente pagato che evita uno degli equivoci più comuni sulla pensione ai superstiti.

(Fonte: <https://www.investireoggi.it/> 19 agosto 2026)



In molte coppie la pensione più alta non è necessariamente quella del marito. Può accadere che la moglie abbia avuto una carriera più lunga, uno stipendio più elevato o semplicemente una storia contributiva diversa e che, una volta in pensione, riceva ogni mese un assegno superiore a quello del coniuge.

Da qui può nascere una domanda che pochi fanno apertamente: **se mia moglie prende più pensione di me e viene a mancare, io marito posso ricevere la sua pensione di reversibilità?** La risposta è sì. Essere già pensionati, avere una propria pensione e soprattutto essere il marito anziché la moglie non esclude il diritto alla reversibilità.

Tuttavia il reddito personale del coniuge superstite può incidere sulla somma effettivamente riconosciuta dall'INPS.

La reversibilità spetta anche al marito superstite

La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai familiari superstiti quando muore una persona che era già pensionata. Il coniuge superstite rientra tra i primi beneficiari della prestazione e la regola vale indipendentemente dal fatto che si tratti del marito o della moglie.

L'[INPS, nella pagina ufficiale dedicata alla pensione indiretta e di reversibilità](#), indica infatti il coniuge tra i soggetti aventi diritto al trattamento.

Non esiste quindi una regola secondo cui la reversibilità sarebbe una prestazione destinata principalmente alle vedove. Anche un uomo rimasto vedovo può riceverla alle stesse condizioni previste per il coniuge superstite.

Quanto spetta se il beneficiario è soltanto il coniuge?

Se l'unico avente diritto è il coniuge superstite, l'aliquota prevista dall'INPS è pari al **60% della pensione che percepiva, o che sarebbe spettata, al coniuge deceduto.**

Se invece insieme al coniuge sono presenti figli aventi diritto, le percentuali cambiano:

- **60%** al coniuge solo;
- **80%** al coniuge con un figlio avente diritto;
- **100%** al coniuge con due o più figli aventi diritto.

Questo significa che, se la moglie aveva una pensione particolarmente elevata rispetto a quella del marito, la base sulla quale viene calcolata la reversibilità resta comunque il trattamento della persona deceduta.

Esempio: mia moglie prendeva 2.000 euro e io ne prendo 1.000

Immaginiamo un marito pensionato che percepisca 1.000 euro al mese e una moglie che ne percepisca 2.000.

Se la moglie muore e il marito è l'unico beneficiario della reversibilità, la percentuale teorica di partenza è il 60% della pensione della moglie.

Questo non significa però che al marito verranno necessariamente aggiunti senza altre verifiche 1.200 euro alla propria pensione.

Dopo aver determinato la quota teoricamente spettante, infatti, bisogna controllare i redditi del beneficiario perché la legge prevede specifiche riduzioni della pensione ai superstiti oltre determinate soglie.

Avere già una propria pensione fa perdere la reversibilità?

No. È probabilmente questo il dubbio più importante da chiarire.

Essere già titolari di una pensione non fa perdere automaticamente il diritto alla reversibilità del coniuge.

La propria situazione reddituale può però incidere sull'importo.

La regola deriva dall'[articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995](#), che disciplina il cumulo tra pensione ai superstiti e redditi del beneficiario.

Quando la reversibilità può essere ridotta

Le soglie non sono espresse dalla legge con un importo fisso valido per sempre.

Sono agganciate al trattamento minimo INPS e quindi cambiano nel tempo.

La Tabella F allegata alla legge n. 335/1995 prevede:

- nessuna riduzione fino a tre volte il trattamento minimo annuo;
- riduzione del **25%** oltre tre volte il trattamento minimo;
- riduzione del **40%** oltre quattro volte il trattamento minimo;
- riduzione del **50%** oltre cinque volte il trattamento minimo.

Per il 2026 l'[INPS, con la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025](#), ha fissato provvisoriamente il trattamento minimo a **611,85 euro mensili, pari a 7.954,05 euro annui**.

Prendendo questo valore come riferimento, le soglie annue 2026 corrispondono indicativamente a:

- **23.862,15 euro**: tre volte il trattamento minimo;
- **31.816,20 euro**: quattro volte il trattamento minimo;
- **39.770,25 euro**: cinque volte il trattamento minimo.

Il reddito personale del marito superstite può quindi determinare una riduzione della reversibilità, ma non significa automaticamente perdere l'intera prestazione.

La pensione personale del marito conta quindi per i limiti?

Quando si verifica il cumulo della reversibilità con i redditi del beneficiario bisogna considerare le regole previste per i redditi rilevanti ai fini della prestazione.

Per questo chi possiede già una pensione propria non dovrebbe limitarsi a sommare semplicemente gli importi mensili dei due assegni: l'INPS verifica la posizione reddituale secondo le regole applicabili alla pensione ai superstiti.

Il punto essenziale, però, resta questo: **la propria pensione non impedisce di presentare la domanda di reversibilità**. Può incidere, invece, sul valore finale riconosciuto.

C'è un caso in cui le riduzioni per reddito non si applicano

Sì, ed è un'eccezione importante.

L'INPS precisa che i limiti di cumulabilità non si applicano quando il beneficiario appartiene a un nucleo familiare nel quale siano presenti figli minori, studenti oppure inabili aventi diritto secondo la disciplina previdenziale.

Anche questo aspetto è riportato nella [scheda ufficiale INPS sulla pensione ai superstiti](#).

Una pensione molto alta del superstite può azzerare completamente la reversibilità?

Le riduzioni previste dalla Tabella F arrivano fino al 50% della pensione ai superstiti, ma il sistema presenta anche una particolare tutela.

La Corte costituzionale, con la [sentenza n. 162 del 2022](#), ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere superiore all'ammontare dei redditi del beneficiario che determinano la riduzione.

Anche l'INPS richiama espressamente questo principio nelle proprie indicazioni sulla reversibilità. Non è quindi corretto immaginare un meccanismo nel quale, appena si supera una soglia di pochi euro, il pensionato possa subire una perdita sproporzionata rispetto al reddito posseduto.

Conta chi dei due coniugi aveva la pensione più alta?

No, nel senso che non esiste una regola che attribuisca il diritto alla reversibilità soltanto al coniuge economicamente più debole.

Se la moglie percepisce una pensione superiore a quella del marito e viene a mancare, il marito superstite può avere diritto alla reversibilità esattamente come accadrebbe nella situazione opposta.

Ciò che cambia concretamente è il calcolo della prestazione:

- si parte dalla pensione della persona deceduta;
- si applica la percentuale prevista in base ai superstiti aventi diritto;
- si verifica la situazione reddituale del beneficiario;
- si applicano, quando previste, le eventuali riduzioni.

Riassumendo

- il marito può ricevere la pensione di reversibilità della moglie alle stesse condizioni previste per il coniuge superstite;
- se il marito è l'unico beneficiario, la quota teorica è pari al 60% della pensione della moglie deceduta;
- avere già una pensione propria non fa perdere automaticamente il diritto;
- i redditi personali possono però determinare riduzioni del 25%, 40% o 50%;
- per il 2026 le soglie derivano dal trattamento minimo INPS annuo di 7.954,05 euro;
- le riduzioni reddituali non operano in presenza delle condizioni previste per nuclei con figli minori, studenti o inabili aventi diritto.